




COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
PROVINCIA DI COSENZA



Regolamento
Canone Unico Patrimoniale di occupazione
del suolo pubblico e di esposizione
pubblicitaria e del canone mercatale



Approvato con delibera di c.c. n. 06 del 29 aprile 2021

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Istituzione del Canone unico
- Art. 2 – Oggetto del regolamento
- Art. 3 – Definizioni generali
- Art. 4 – Presupposto oggettivo
- Art. 5 – Occupazione di suolo pubblico
- Art. 6 – Soggetto passivo
- Art. 7 – Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale

TITOLO II PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEI TITOLI DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE

- Art. 8 – Concessioni/autorizzazioni
- Art. 9 – Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione per l'occupazione di suolo o sottosuolo pubblico o per la diffusione di messaggi pubblicitari.
- Art. 10 – Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 11 – Termini per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 12 – Istruttoria
- Art. 13 – Conclusione del procedimento
- Art. 14 – Rilascio della concessione/autorizzazione
- Art. 15 – Contenuto del provvedimento di concessione /autorizzazione
- Art. 16 – Principali obblighi del titolare della concessione/autorizzazione
- Art. 17 – Revoca e modifica della concessione. Rinuncia
- Art. 18 – Decadenza dalla concessione/autorizzazione
- Art. 19 – Subentro nella concessione/autorizzazione
- Art. 20 – Rinnovo della concessione/autorizzazione
- Art. 21 – Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni
- Art. 22 – Occupazioni d'urgenza
- Art. 23 – Esposizioni pubblicitarie abusive
- Art. 24 – Tipologia e quantità di impianti per le pubbliche affissioni
- Art. 25 – Piano generale degli impianti
- Art. 26 – Pubbliche affissioni

TITOLO III TARIFFE E CRITERI PER LA LORO DETERMINAZIONE

- Art. 27 – Tariffe
- Art. 28 – Criteri per la determinazione delle tariffe del Canone per le occupazioni di suolo pubblico
- Art. 29 – Criteri per la determinazione delle tariffe del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari
- Art. 30 – Criteri per la determinazione delle tariffe del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari in base alla tipologia

- Art. 31 – Tariffa standard
Art. 32 – Tariffe per le occupazioni di suolo pubblico
Art. 33 – Tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari
Art. 34 – Tariffe per le Pubbliche affissioni
Art. 35 – Tariffe per le occupazioni di sottosuolo
Art. 36 – Riduzioni e sospensione delle Tariffe
Art. 37 – Esenzioni delle Tariffe

TITOLO IV **DICHIARAZIONI, VERSAMENTI E RIMBORSI**

- Art. 38 – Versamento del Canone unico
Art. 39 – Presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo
Art. 40 – Pagamento del Canone unico
Art. 41 – Rimborsi

TITOLO V **CANONE MERCATALE**

- Art. 42 – Disposizioni generali
Art. 43 – Funzionario responsabile
Art. 44 – Modalità di svolgimento del mercato
Art. 45 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Art. 46 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
Art. 47 – Soggetto passivo
Art. 48 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti

TITOLO VI **CONTROLLI E SANZIONI**

- Art. 49 – Occupazioni abusive e rimozione
Art. 50 – Sanzioni ed indennità
Art. 51 – Riscossione coattiva

TITOLO VII **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 52 – Norme di rinvio e finali

ALLEGATI

- ALLEGATO “A”
- ALLEGATO “B”
- ALLEGATO “C”
- ALLEGATO “D”

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Istituzione del Canone unico

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 1, da comma 816 a comma 836, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è istituito il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato Canone.
2. Il Canone di cui al precedente comma, sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza comunale.
3. Il Canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. È comprensivo anche del *c.d.* canone mercatale.

Art. 2

Oggetto del Regolamento

- 1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione del Canone unico, da applicarsi sul territorio del Comune di Montalto Uffugo (CS), in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari, nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente comunale.
3. Il regolamento è improntato ai principi ed alle disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie presenti all'interno del territorio comunale e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, unitamente alle modalità per la richiesta, al rilascio, alla revoca ed alla decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe da applicare alle occupazioni o diffusione di messaggi pubblicitari, comprese quelle relative alle pubbliche affissioni.
4. Il presente regolamento detta anche le modalità ed i termini da rispettare per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone ed individua le riduzioni ed esenzioni da applicare.
5. Il regolamento disciplina, altresì, le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicate le altre norme dei regolamenti comunali relativi all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, al procedimento amministrativo, all'organizzazione degli uffici ed alle disposizioni in ambito di contabilità pubblica ed ogni altra disposizione con queste compatibili.

Art. 3

Definizioni generali

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si forniscono le seguenti definizioni:

- a) **suolo pubblico o occupazione**: si intendono i luoghi e spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio¹, nonché gli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
- b) **canone**: si intende l'ammontare dovuto dal soggetto passivo, calcolata in base alle disposizioni del presente regolamento;
- c) **diffusione di messaggi pubblicitari**: si intendono tutte le forme di messaggi che sono diffuse in luoghi pubblici o aperti al pubblico, intendendosi come tali i luoghi accessibili al pubblico o che sia percepibile in qualsiasi modo da luoghi pubblici; in particolare sono considerati messaggi pubblicitari quelli tesi a promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, nonché a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- d) **insegne di esercizio**: la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa; può essere monofacciale o bifacciale, luminosa - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminosa. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada);
- e) **preinsegna**: è la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- f) **cartelli pubblicitari**: sono i manufatti bidimensionali supportati da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso. Le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Art. 4

Presupposto oggettivo

1. Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, intendendosi come tale quello comunque accessibile al pubblico, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo spazio interno dei centri commerciali; sono ricompresi nella diffusione dei messaggi pubblicitari anche i messaggi pubblicitari all'esterno di veicoli ad uso pubblico o privato,

nonché i messaggi sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del precedente comma, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Art. 5 Occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di suolo pubblico effettuata nelle aree comunali, comprende i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 6 Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

3. Nell'ipotesi di pluralità di occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone dovuto.

4. Nel caso in cui soggetto passivo è il condominio, il pagamento è eseguito da parte dell'amministratore

Art. 7 Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale

1. Al fine dell'applicazione del canone di cui al presente regolamento, con particolare riferimento all'applicazione della tariffa standard, il Comune di Montalto Uffugo appartiene alla classe demografica degli enti aventi popolazione residente con fra 10.000 e 30.000 abitanti.

TITOLO II **PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEI TITOLI DI CONCESSIONE** **ED AUTORIZZAZIONE**

Art. 8 Concessioni /Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.

2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

3. Possono essere sottoposti al rilascio di autorizzazione, la collocazione dei mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari.

Art. 9

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione per l'occupazione di suolo o sottosuolo pubblico o per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, attinente la disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.
4. Gli uffici coinvolti nel procedimento teso al rilascio di concessioni per l'occupazione di suolo o sottosuolo pubblico sono i seguenti:
 - SUAP,
 - ufficio tributi/entrate,
 - Comando di Polizia Municipale;
 - Ufficio Manutenzione;
 - Ufficio Urbanistica.
5. I suddetti ufficio saranno competenti, rispettivamente delle seguenti fasi del procedimento:
 - fase ricezione istanza ed istruttoria: SUAP;
 - rilascio pareri e nulla osta in base alle rispettive competenze: Ufficio Manutenzione, Ufficio Urbanistica e Comando di Polizia Municipale;
 - fase calcolo Canone dovuto, emissione autorizzazione e documento per la riscossione: ufficio tributi/entrate.
6. Gli uffici coinvolti nel procedimento teso al rilascio di autorizzazione per l'installazione di impianti per la diffusione di messaggi pubblicitari sono i seguenti:
 - SUAP,
 - ufficio tributi/entrate,
 - Comando di Polizia Municipale;
 - Ufficio Manutenzione;
 - Ufficio Urbanistica.
7. I suddetti ufficio saranno competenti, rispettivamente delle seguenti fasi del procedimento:
 - fase ricezione istanza ed istruttoria: SUAP;
 - rilascio pareri e nulla osta in base alle rispettive competenze: Ufficio Manutenzione, Ufficio Urbanistica e Comando di Polizia Municipale;
 - fase calcolo Canone dovuto, emissione autorizzazione e documento per la riscossione: ufficio tributi/entrate.

Art. 10

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione comunale che provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. La domanda, per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione per l'occupazione del suolo o sottosuolo pubblico, va caricata sul sistema telematico "CalabriaSUAP" e redatta in bollo sul modello predisposto dal comune e da questi fornito, il quale deve contenere:
 - a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
3. La domanda per l'installazione di mezzi pubblicitari, predisposta sempre in bollo sul modello predisposto dal comune e da questi fornito, deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
 - c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
 - d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.
4. La richiesta può essere finalizzata all'occupazione del suolo pubblico oppure all'installazione nel territorio comunale di impianti pubblicitari anche temporaneamente.
5. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.
6. Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo.
7. Se l'impianto deve essere installato su area pubblica di proprietà di altro ente (quale ad es. ANAS, Provincia ecc...) oppure su area privata, il richiedente dovrà presentare il nulla osta dell'ente proprietario oppure l'attestazione rilasciata dal privato di disponibilità da parte di questi.
8. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della L. 7.8.1990 n. 241, che dispone in materia di procedimento amministrativo, e del vigente Regolamento comunale sul Procedimento Amministrativo.
9. L'ufficio competente potrà richiedere al soggetto richiedente ogni documento ritenuto utile ai fini del rilascio della concessione/autorizzazione.
10. Le istanze devono essere corredate dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione o impianto. In sostituzione di detti documenti può essere presentata dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Art. 11

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 120 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 12

Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 10, il responsabile formula all'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione tramite comunicazione dal "CalabriaSUAP".
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima modalità.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 13

Conclusioni del procedimento

1. L'istruttore, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al responsabile dell'ufficio tributi per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. L'istruttore, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone unico, allegandola agli atti da rimettere al responsabile dell'ufficio tributi per l'emissione del relativo provvedimento.

Art. 14

Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal dirigente del settore tributi, previo versamento, da parte del richiedente, dei seguenti oneri:

- marca da bollo (ad eccezione delle esenzioni di legge),
- spese di sopralluogo (se necessario),
- deposito cauzionale, quando richiesto per pratiche di particolare complessità.

2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio competente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Art. 15

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati) dell'occupazione di suolo o del mezzo per la diffusione di messaggi pubblicitari;
- la durata in caso di occupazione di suolo pubblico e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
- eventuali altre prescrizioni.

Art. 16

Principali obblighi del titolare della concessione/autorizzazione

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

5. In caso di installazione di impianti per la diffusione di messaggi pubblicitari, il richiedente dovrà attenersi alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione medesima

Art. 17

Revoca e modifica della concessione. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia:

- non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto;
- si procede alla restituzione del deposito cauzionale qualora versato al momento della presentazione della richiesta di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 18

Decadenza dalla concessione/autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- omesso versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

Art. 19

Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, del sottosuolo o dello spazio pubblico può essere ceduto ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato a comunicare, non oltre 60 giorni dal trasferimento, il subentro nella titolarità della concessione/autorizzazione e negli oneri e tributi da corrispondere al comune.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata;

4. Qualora il subentrante non esegua gli adempimenti sopra indicati verranno applicate allo stesso tutte le sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 20

Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione almeno 2 (due) mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, ovvero di 15 (quindici) giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Se non vi sono variazioni basta presentare una semplice richiesta di rinnovo. Qualora, invece, vi siano variazioni nella richiesta sarà necessario riattivare e seguire lo stesso iter previsto in via generale dal presente regolamento.

Art. 21

Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 22

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

Articolo 23

Esposizioni pubblicitarie abusive

1. Nel caso di esposizione di messaggi pubblicitari abusivi l'ufficio competente dell'ente richiede al soggetto che ha commesso la violazione di procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi, ovvero privi della prescritta autorizzazione o installati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone.
2. Qualora ciò non avvenga entro il termine assegnato al soggetto che ha realizzato l'abuso, il Comune provvede alla rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi di cui al primo comma, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.
3. In tale ipotesi verranno applicate le sanzioni previste dal presente regolamento, oltre a quelle di cui al Codice della Strada, qualora se ne ravvisi la violazione.

Art. 24

Tipologia e quantità degli impianti per pubbliche affissioni

1. Gli impianti per pubbliche affissioni con le rispettive quantità sono quelle di proprietà del comune.

Art. 25
Piano generale degli impianti

Il piano degli impianti è realizzato in conformità ai seguenti criteri:

- ubicazione dell'impianto e dimensione dello stesso;
- classificazione in zone d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione; la classificazione delle strade viene suddivisa in quattro categorie ad ognuna delle quali viene assegnato un coefficiente sulla base della loro importanza ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità del traffico pedonale e veicolare;
- entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati od in metri lineari con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o lineare superiore;
- durata dell'occupazione espressa in giorni oppure in ore/giorno;
- valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico all'uso generale ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area.

Art. 26
Pubbliche affissioni

1. Rientrano fra gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura sociale, comunque prive di rilevanza economica, e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario.
2. Per l'affissione degli avvisi/comunicazioni l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune presentando domanda secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale o dal sito istituzionale.
3. Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
4. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate.
8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
9. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

TITOLO III
TARIFFE E CRITERI PER LA LORO DETERMINAZIONE

Art. 27
Tariffe

1. Con il presente regolamento vengono approvate le tariffe del Canone unico le quali restano invariate, salvo l'aumento ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Le tariffe si intendono prorogate di anno in anno salvo diversa modifica da parte del consiglio comunale ovvero della giunta comunale, da approvare entro il termine stabilito dalla normativa statale per la deliberazione del bilancio di previsione.
3. Sono previste le seguenti tipologie di tariffe:
 - tariffa giornaliera, quando l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di mezzi pubblicitari ha durata inferiore all'anno;
 - tariffa annua, quando l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di mezzi pubblicitari si protrae per l'intero anno solare.

Art. 28
Criteri per la determinazione delle tariffe del Canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Per le occupazioni di suolo pubblico di cui al comma 819, lett. a) della Legge n.160/2019, il Canone è determinato, in base ai seguenti parametri:
 - durata, superficie di occupazione in metri quadrati, tipologia e finalità dell'occupazione, zona occupata del territorio comunale.
2. In conformità al comma precedente, vanno considerati i seguenti criteri:
 - a) classificazione in Zone/categoria d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione;
 - b) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, intesa come utilizzazione particolare o eccezionale che ne ritrae il singolo rispetto all'uso pubblico della collettività con previsione di coefficienti moltiplicatori e maggiorazioni per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità dell'occupazione.
3. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
4. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.
5. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si considera la somma delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.
6. Per le occupazioni di suolo relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.
7. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 29

Criteria per la determinazione delle tariffe del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. La tariffa del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinata in base a quanto previsto dal presente regolamento.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Se nella dichiarazione viene indicata la superficie della cornice, questa è esclusa dal calcolo del Canone dovuto.
3. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un impianto pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
4. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
5. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Art. 30

Criteria di determinazione delle tariffe del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari in base alla tipologia

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizio a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitari o cumulativo.
3. Solo nel caso in cui le pre-insegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.
7. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
8. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il

messaggio.

9. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.

10. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.

11. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.

12. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

13. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi ed alla superficie adibita alla proiezione.

14. Per l'esposizione pubblicitaria mediante locandine, autorizzata tramite l'apposizione del timbro da parte dell'ufficio preposto alla gestione del canone, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione e l'elenco dei locali nei quali le locandine verranno esposte.

15. Quando l'esposizione di cui al punto precedente ha carattere occasionale, si prescinde dall'obbligo a presentare l'elenco dei locali e il soggetto interessato, in questo caso, è tenuto a pagare forfettariamente la tariffa del canone prevista per la categoria speciale, nella misura del 50% del totale delle locandine.

16. La diffusione di messaggi pubblicitari mediante la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è autorizzata solo nelle aree mercatali nei giorni di mercato ed in occasione di sagre, fiere, pali o e di manifestazioni sulle piazze principali aventi unicamente carattere commerciale e con la presentazione, almeno 3 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di apposita istanza all'ufficio preposto alla gestione del canone.

17. E' vietata la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

18. Il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito.

19. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.

Art. 31

Tariffa standard

1. La tariffa standard annua, in base all'art. 1, comma 826, della Legge n. 160/2019, è applicata nella misura di € 40,00, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, fermo restando comunque quanto previsto e stabilito nei successivi prospetti allegati.

2. La tariffa standard giornaliera, in base all'art. 1, comma 826, della Legge n. 160/2019, è applicata nella misura di € 0,70, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, fermo restando comunque quanto previsto e stabilito nei successivi prospetti allegati.

Art. 32

Tariffe per le occupazioni di suolo pubblico

1. Le tariffe del canone per le occupazioni di suolo pubblico sono quelle riportate nel prospetto di cui all'allegato "A", quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art. 33

Tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Le tariffe del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari sono quelle riportate nel prospetto di cui all'allegato "B", quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art. 34

Tariffe per le Pubbliche affissioni

1. Le tariffe del canone per le pubbliche affissioni sono quelle riportate nel prospetto di cui all'allegato "C", quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art. 35

Tariffe per le occupazioni di sottosuolo

1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard annua di cui al comma 1, dell'art. 31, è ridotta ad un quarto.

2. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi di qualsiasi genere, tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

3. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

4. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,00 a metro lineare, per come previsto dall'art. 1, comma 831, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

6. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

7. A tal fine, il soggetto tenuto al versamento del Canone deve presentare specifica dichiarazione con la puntuale indicazione delle utenze nel termine dell'ultimo giorno del mese precedente alla dichiarazione.

8. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

9. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi e di impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle

aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi.

10. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc...).

11. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali.

Art. 36

Riduzioni e sospensione delle Tariffe

1. Ai fini della determinazione del canone dovuto, sono previste le seguenti riduzioni:

- a) riduzione del 30% per la superficie eccedente i mille metri quadrati;
- b) riduzione del 30%, per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
- c) riduzione del 30% per gli spettacoli viaggianti;
- d) riduzione del 30% per l'esercizio dell'attività edilizia.

2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

3. Qualora si verifichi una delle condizioni indicate al comma 2 sempre con deliberazione della Giunta comunale è possibile stabilire anche una riduzione od esenzione del canone.

Art. 37

Esenzioni delle Tariffe

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- s) la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro (ONLUS);
- t) pubblicità temporanea effettuata da comitati circoli, centri culturali, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro (ONLUS);
- u) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e religiose;
- v) la pubblicità relativa a manifestazioni culturali, sportive e filantropiche, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali;
- z) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi e di beneficenza.

2. Con deliberazione della Giunta comunale può essere stabilita la sospensione del versamento del canone solo per le occupazioni del suolo e per la pubblicità in favore dei soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

TITOLO IV
DICHIARAZIONE, VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 38

Versamento del Canone unico

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di occupare suolo pubblico o di iniziare la diffusione dei messaggi pubblicitari, a presentare al Comune apposita dichiarazione, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune.
2. Il versamento del Canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, del D.L. n. 193/2016 e s.m.i. e delle altre modalità di pagamento previste dalla normativa vigente.

Art. 39

Presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Nella predetta istanza devono essere indicate le caratteristiche dell'occupazione del suolo ovvero del sottosuolo oppure dell'impianto per la diffusione di messaggi pubblicitari, la durata dell'occupazione o dell'esposizione di messaggi pubblicitari e l'ubicazione dell'occupazione ovvero dei mezzi pubblicitari utilizzati.
3. In caso di variazione del messaggio pubblicitario, tale da comportare la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, deve essere presentata una nuova dichiarazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. L'ufficio competente procede al conguaglio dell'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione.
4. In assenza di variazioni la dichiarazione iniziale ha effetto anche per gli anni successivi.
5. La modifica dell'occupazione permanente di suolo pubblico può avvenire solo previa nuova concessione ottenuta mediante la presentazione di una nuova istanza all'ufficio competente.

Art. 40

Pagamento del Canone unico

1. Il termine per il pagamento del Canone unico relativo ad occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari con carattere permanenti è il 31 marzo di ogni anno. Solo per l'anno 2021 il termine viene posticipato al 30 giugno vista la data di approvazione del presente regolamento.
2. Il Comune provvede ad inviare il modello di pagamento per il Canone di cui al comma precedente, con l'importo dovuto.
3. Qualora il soggetto passivo non riceva copia del modello di pagamento, il medesimo deve richiedere all'ufficio competente copia del modello di pagamento, al fine di eseguire il versamento di quanto dovuto, entro il termine di cui al comma 1.
4. Per il canone unico dovuto per periodi inferiori all'anno solare, il versamento deve essere eseguito in un'unica soluzione, prima dell'occupazione di suolo pubblico o della diffusione dei messaggi pubblicitari.

5. Nel caso di importi del Canone unico superiori ad Euro 1.500,00, il versamento può essere eseguito in n. 4 rate, da pagare nelle seguenti scadenze: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre. In determinate condizioni il responsabile del servizio tributi può anche stabilire rateizzazioni per importi inferiori rispetto a quello sopra indicato.

Art. 41 **Rimborsi**

1. Qualora l'utente versi un importo del Canone unico superiore a quanto dovuto, può essere richiesto il rimborso dell'importo pagato in eccesso entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso., ai sensi dell'art. 1, comma 164, della Legge n. 296/2006.
2. L'ufficio competente provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si procede al rimborso di somme pari od inferiori ad € 10,33, al netto degli interessi maturati.

TITOLO V **CANONE MERCATALE**

Art. 42 **Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina, in particolare, i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 43 **Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, con l'ausilio del Comando di Polizia Municipale, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione ed al rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Art. 44 **Modalità di svolgimento del mercato**

1. Le procedure di autorizzazione dei mercati sono disciplinate dal Regolamento dei Mercati e dei Posteggi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 21 ottobre 2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 45

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nel prospetto di cui all'allegato "D", quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione.
3. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore, in base a quanto previsto dall'allegato "D".
4. Per le occupazioni del suolo durante le fiere, i mercati straordinari, le sagre, le feste ed altri eventi occasionali o manifestazioni la tariffa è di € 0,30 al mq per ogni giornata di mercato + € 0,05 al mq per la TA.RI. (tassa rifiuti).

Art. 46

Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse, nella misura prevista nell'allegato "D";
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista nell'allegato "D";
4. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Art. 47

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto o dallo spuntista.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 48

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in due rate semestrali, rispettivamente al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno.

6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

TITOLO VI CONTROLLI E SANZIONI

Art. 49

Occupazioni abusive e rimozione

1. Sono considerate abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale.

In presenza di occupazioni o di impianti pubblicitari abusivi, il Comune procede con la contestazione dell'abuso, mediante notifica di apposito verbale di contestazione.

2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, per esempio per cessazione o decadenza o revoca dell'autorizzazione, il Comune deve procedere alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone.

4. Nel caso di messaggi pubblicitari abusivi, il Comune deve procedere con l'immediata copertura della pubblicità, previa notifica del predetto processo verbale di constatazione redatto dal competente pubblico ufficiale del Comando di Polizia Municipale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico del soggetto che ha effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

5. Qualora la rimozione sia effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, questo non ha diritto al rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.

6. Nel caso di rimozione conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Art. 50

Sanzioni e indennità

1. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, se comminabili. Il trasgressore sarà inoltre obbligato a pagare l'importo del canone dovuto e non corrisposto.

2. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, ovvero per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto.

3. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% dell'importo omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

4. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 50% del maggior canone dovuto.

5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

Art. 51

Riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52

Norme di rinvio e finali

1. Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali in materia di COSAP, TOSAP, ICP e DPA, CIMP.

2. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.

3. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.

ALLEGATO A

OCCUPAZIONI TEMPORANEE				
COEFF. MOLTIPLICATORE	X TARIFFA GIORNALIERA		X GIORNI	X METRI QUADRATI
1	EURO 0,15			
SPETTACOLI VIAGGIANTI				
COEFF. MOLTIPLICATORE	X SUOLO		X GIORNI	X METRI QUADRATI
1	EURO 0,15			
CANTIERI EDILI				
COEFF. MOLTIPLICATORE	X SUOLO		X GIORNI	X METRI QUADRATI
1,5	EURO 0,23			
PRODUTTORI AGRICOLI				
COEFF. MOLTIPLICATORE	X SUOLO		X GIORNI	X METRI QUADRATI
1	EURO 0,15			
OCCUPAZIONI PERMANENTI ESPRESSE IN METRI QUADRATI				
COEFF. MOLTIPLICATORE	X SUOLO	X SOPRASSUOLO	X GIORNI	X METRI QUADRATI
1	EURO 0,04	EURO 0,09		
PASSI CARRABILI				
COEFF. MOLTIPLICATORE	X SUOLO	X SOPRASSUOLO	X GIORNI	X METRI QUADRATI
1,5	EURO 0,06	EURO 0,14		
DISTRIBUTORI CARBURANTI ED ALTRI DISTRIBUTORI AUTOMATICI				
COEFF. MOLTIPLICATORE	X SUOLO	X SOPRASSUOLO	X GIORNI	X METRI QUADRATI
1,7	EURO 0,07	EURO 0,16		
ACCESSI A RASO				
COEFF. MOLTIPLICATORE	X SUOLO	X SOPRASSUOLO	X GIORNI	X METRI QUADRATI
1	EURO 0,04	EURO 0,09		
AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI O AD ESSE STRUMENTALI				
COEFF. MOLTIPLICATORE	X SUOLO	X SOPRASSUOLO	X GIORNI	X METRI QUADRATI
2	EURO 0,08	EURO 0,18		
OCCUPAZIONI PERMANENTI ESPRESSE IN METRI LINEARI				
COEFF. MOLTIPLICATORE	X SUOLO	X SOPRASSUOLO	X GIORNI	X METRI LINEARI
1	EURO 0,04	EURO 0,09		
PASSI CARRABILI				
COEFF. MOLTIPLICATORE	X SUOLO	X SOPRASSUOLO	X GIORNI	X METRI LINEARI
1,5	EURO 0,06	EURO 0,14		
DISTRIBUTORI CARBURANTI ED ALTRI DISTRIBUTORI AUTOMATICI				
COEFF. MOLTIPLICATORE	X SUOLO	X SOPRASSUOLO	X GIORNI	X METRI LINEARI
1,7	EURO 0,07	EURO 0,16		
ACCESSI A RASO				
COEFF. MOLTIPLICATORE	X SUOLO	X SOPRASSUOLO	X GIORNI	X METRI LINEARI
1	EURO 0,04	EURO 0,09		
AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI O AD ESSE STRUMENTALI				
COEFF. MOLTIPLICATORE	X SUOLO	X SOPRASSUOLO	X GIORNI	X METRI LINEARI
2	EURO 0,08	EURO 0,18		

ALLEGATO B

TIPOLOGIA IMPIANTI				
		TARIFFE		
		Annuale	Mensile	
		Euro	Euro	
1	<i>Non luminosi</i> Per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	fino a 1 mq.	15,490	1,550
		da 1 a 5,5 mq.	15,490	1,550
		da 5,5 a 8,5 mq.	23,240	2,320
		oltre 8,5 mq.	30,990	3,100
2	<i>Luminosi</i> Per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	fino a 1 mq.	30,990	3,100
		da 1 a 5,5 mq.	30,990	3,100
		da 5,5 a 8,5 mq.	46,450	4,650
		oltre 8,5 mq.	61,970	6,200
3	<i>Luminosi con impiego di diodi o simili a controllo elettronico</i> Per conto proprio Per conto terzi		30,990	3,100
			61,970	6,200
IMPIANTI DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA				
4	<i>Pubblicita' con veicoli di uso pubblico / privato all'interno / all'esterno</i> Per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	Annuale	Annuale	
		vedi punto n. 1 e 2	vedi punto n. 1 e 2	
5	<i>Pubblicita' con veicoli di uso privato</i> Per anno solare o frazione Con portata superiore a 3.000 Kg. Con portata inferiore a 3.000 Kg. Veicoli non compresi nelle due precedenti categorie	no rimorchio	con rimorchio	
		74,370	148,74	
		49,580	99,160	
		25,310	49,580	
6	<i>Pubblicita' con striscioni attraversanti Strade o Piazze</i> Per ciascun metro quadrato	Per 15 gg.	Per fraz. Succ	
		15,490	15,490	
7	<i>Pubblicita' con proiezioni luminose, diapositive e simili</i> Per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie	Al mese	Per fraz.succ. di mese	
		3,870	1,940	
8	<i>Pubblicita' con aeromobili</i> Per ogni giorno (o frazione) di pubblicita'		92,960	
9	<i>Pubblicita' con palloni frenati</i> Per ogni giorno (o frazione) di pubblicita'		46,480	
10	<i>Pubblicita' con lancio o distribuzione di volantini, manifesti</i> Per ciascuna persona impiegata, per giorno, nella distribuzione		3,870	
11	<i>Pubblicita' sonora</i> Per ciascun mezzo impiegato nella diffusione del suono, anche se mobile, e per ogni giorno o frazione		11,620	

ALLEGATO C

TARIFFE DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONE

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Tariffa base per ciascun foglio f.to 70x100

- per i primi 10 giorni o frazioni Euro **1,549**
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni Euro **+ 0,465**

TABELLA ESPLICATIVA PER DURATA DA **1** a **30** GIORNI

da 1 a 10 giorni	€	1,549
da 11 a 15 giorni	€	2,014
da 16 a 20 giorni	€	2,479
da 21 a 25 giorni	€	2,944
da 26 a 30 giorni	€	3,409

- RIDUZIONI :**
- per affissioni riguardanti lo Stato e gli Enti Pubblici, Sportive, Associative, comunque patrocinate dagli Enti Pubblici, Mortuari (art. 20 D.Lgs 507/93). **- 50%**
 - manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, spettacoli viaggianti e di beneficenza **- 50%**
- MAGGIORAZIONI :**
- per commissioni inferiori a 50 fogli (art. 19.3) **+ 50%**
 - per formati da 8 a 12 fogli (art. 19.4) **+ 50%**
 - per formati oltre i 12 fogli (art. 19.5) **+ 100%**
- DIRITTI D'URGENZA** (art. 22.9) € **30,98**

Maggiorazioni del 10%

- per affissioni richieste nello stesso giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere (o entro 2 giorni successivi se trattasi di affissioni di contenuto commerciale).
- per affissioni in ore notturne (dalle ore 20 alle 7) o nei giorni festivi (se richiesto).

ESENZIONI

Manifesti riguardanti : attività istituzionali del comune, autorità militari per la chiamata alle armi e iscrizioni alle liste di leva, referendum, elezioni i genere, corsi scolastici e professionali gratuiti.

ALLEGATO D

IMPORTI PER ASSEGNATARI DI POSTEGGI MERCATO						
METRI LINEARI	PROFONDITA' MEDIA	TOTALE MQ	IMPORTI - [METRO QUADRATO X € 0,15 (0,10 OCCUPAZIONE SUOLO + 0,05 TASSA RIFIUTI)]	MENSILE	SEMESTRALE	ANNUALE
6	5	30	4,50 €	18,00 €	108,00 €	216,00 €
7	5	35	5,25 €	21,00 €	126,00 €	252,00 €
8	5	40	6,00 €	24,00 €	144,00 €	288,00 €
9	5	45	6,75 €	27,00 €	162,00 €	324,00 €
10	5	50	7,50 €	30,00 €	180,00 €	360,00 €
11	5	55	8,25 €	33,00 €	198,00 €	396,00 €
12	5	60	9,00 €	36,00 €	216,00 €	432,00 €

IMPORTI PER SPUNTIISTI MERCATO						
METRI LINEARI	PROFONDITA' MEDIA	TOTALE MQ	IMPORTI - [METRO QUADRATO X € 0,35 (0,30 OCCUPAZIONE SUOLO + 0,05 TASSA RIFIUTI)]	MENSILE	SEMESTRALE	ANNUALE
6	5	30	10,50 €	42,00 €	252,00 €	504,00 €
7	5	35	12,25 €	49,00 €	294,00 €	588,00 €
8	5	40	14,00 €	56,00 €	336,00 €	672,00 €
9	5	45	15,75 €	63,00 €	378,00 €	756,00 €
10	5	50	17,50 €	70,00 €	420,00 €	840,00 €
11	5	55	19,25 €	77,00 €	462,00 €	924,00 €
12	5	60	21,00 €	84,00 €	504,00 €	1.008,00 €